

## **La natura giuridica di So.re.sa. : una Società per azioni, ente strumentale della Regione Campania**

La So.Re.Sa. Sp.A., società per azioni partecipata da unico socio, la Regione Campania, ha forma privata, ma natura di ente strumentale della Regione stessa.

Invero, la Regione Campania esercita sulla Società il “controllo analogo” e la Società opera esclusivamente nell’interesse della Regione Campania e delle Aziende Sanitarie della Regione stessa.

In base allo Statuto,

- il capitale sociale di So.re.sa. è interamente in titolarità della Regione Campania, senza alcuna previsione in ordine alla possibile futura apertura al capitale privato;
- la Società redige un *budget* che viene preventivamente sottoposto alla Regione per l’approvazione;
- la Società opera esclusivamente con la Regione Campania e le AA.SS sulla base di convenzioni che devono prevedere, tra l’altro, un corrispettivo sufficiente alla copertura di tutti i costi della Società, ivi compresi gli ammortamenti, nonché l’uso di idonea struttura operativa e, possibilmente, un contingente di personale del ruolo regionale o degli altri soggetti convenzionati, appositamente comandato;
- la Regione è titolare di penetranti poteri di vigilanza e di controllo che riguardano la nomina degli organi di vertice, il bilancio e la adozione di linee di indirizzo in tema di strategie e politiche aziendali;
- il socio unico può in ogni momento chiedere informazioni sulle operazioni in corso, sull’attuazione del programma e sull’organizzazione della società;
- gli amministratori sono obbligati a sottoporre all’autorizzazione dell’Assemblea le operazioni e gli atti di carattere straordinario.

Sotto l’aspetto finanziario, So.re.sa. opera in base a specifiche convenzioni e/o delibere della Giunta Regionale – di fatto, attuative della legge istitutiva della Società – che assicurano la copertura dei

costi di gestione e dei fabbisogni legati ad altre attività, quali la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi (sanitari e non).

Per tale seconda fattispecie, l'ultima delibera assunta dalla Giunta Regionale della Campania – la n. 960 del 15 maggio 2009 - così dispone : (omissis) *“di elevare fino ad € 150 milioni il finanziamento massimo complessivo – in essere – del socio unico Regione Campania, destinato alla So.re.sa. Sp.A. per far fronte alle obbligazioni di pagamento derivanti dagli acquisti centralizzati effettuati dalla medesima società per conto delle aziende sanitarie regionali in ottemperanza alla legge regionale n. 24 del 29/12/2005, art. 2, ed alle sopra citate delibere della Giunta Regionale n. 1452 del 3 agosto 2007 e n. 2058 del 30.11.07;”* (omissis) *“di procedere - all'occorrenza – al ripristino del finanziamento del socio unico, in modo da mantenere stabilmente in almeno € 50 milioni il livello in essere del suddetto finanziamento, attraverso la concessione alla So.re.sa. Sp.A. delle risorse rese disponibili sul capitolo 7000 della UPB 4.15.38 dalle trattenute operate mensilmente alle aziende sanitarie per il rimborso delle precedenti erogazioni dello stesso finanziamento”*. (omissis).

Anche se tradizionalmente, nell'ambito della categoria di ente strumentale, venivano ricomprese le aziende speciali e/o municipalizzate e le istituzioni, una sua più attuale definizione deve tenere conto anche della diffusa utilizzazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di modelli organizzativi di tipo societario, ai quali esse affidano lo svolgimento dei propri compiti e delle proprie attività istituzionali (Corte dei Conti, Sezione di Controllo per il Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 55 dell'8/05/2009).

La Corte ha, infatti, osservato che la forma societaria rivestita da una persona giuridica non costituisce condizione ostativa a che possa essere considerata quale ente strumentale di un altro ente di riferimento, purché l'organismo societario abbia le caratteristiche della cd. società in house, così come individuate dal giudice amministrativo, sulla scorta di approdi giurisprudenziali che trovano il loro addentellato nelle numerose dispute sul fenomeno in ambito comunitario.

Giova, infatti, evidenziare che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (3 marzo 2008, n. 1) ha ritenuto essenziale, ai fini della sussistenza di un legame “in house”, in aggiunta alla necessaria totale proprietà del capitale da parte del soggetto pubblico, il concorso dei seguenti ulteriori fattori:

- a) il controllo del bilancio;
- b) il controllo sulla qualità dell'amministrazione;
- c) la spettanza di poteri ispettivi diretti e concreti;

d) la totale dipendenza dal socio unico pubblico in tema di strategie e politiche aziendali.

A ciò si aggiunga, infine, che la stessa Corte Costituzionale, in relazione alla disciplina legislativa speciale di una società le cui azioni erano interamente possedute dal Ministero dell'Economia ha affermato che *“la totale partecipazione pubblica unita alla predeterminazione eteronoma dei compiti e delle funzioni pubbliche che la stessa società è chiamata a perseguire implica che la società presenti tutti i caratteri propri dell'ente strumentale”* (cfr. Corte Cost., 19/12/2003, n. 363).